Allegato A) il korbse di Olikorasione del Corsiglio Commonde N. 80 Ml 28-12-2012

COMUNE DI AGROPOLI Provincia di Salerno COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTÀ DI AGROPOLI

034155

al Signor Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Generale al Responsabile del Servizio Finanziario

Verbale n. 28/2012

Oggetto: Art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000. Proposta all'organo consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio. Sentenza Tribunale di Vallo della Lucania 194/12 – Associazione Professionale I Mille. Parere.

L'anno duemiladodici, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 09.30, presso l'Ufficio del Servizio Ragioneria dell'Ente, si è riunito il Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente rag. Roberto Antonio Mutalipassi e dei componenti dott. Francesco Comunale e rag. Nicola Volpe.

Il Collegio dei Revisori

premesso che ha esaminato la proposta di deliberazione di cui in oggetto ed i relativi allegati;

visti ed esaminati

➤ l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come novellato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 10/10/2012 n. 174, ulteriormente modificato dalla legge di conversione;

la proposta di cui all'oggetto ed i relativi allegati da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio Comunale:

➤ il parere favorevole sia tecnico, espresso dal responsabile del servizio contenzioso, che contabile, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

avendo verificato

- la rispondenza della liquidazione effettuata dall'ufficio contenzioso con quanto stabilito dalla sentenza di cui in oggetto;

- il permanere del pareggio finanziario del bilancio e degli equilibri di bilancio;

esprime

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità, il proprio parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di cui in oggetto.

Agropoli, 11/12/2012

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Roberto Antonio Mutalipassi

Dott. Francesco Comunale

Rag. Nicola Volpe

Rilevo che il comune di Agropoli si era opposto ad un decreto ingiuntivo di pagamento competenze professionali perché oltre alla contestazione sul parere dell'Ordine professionale vi era una quasi equiparazione con i danni subiti dall'Ente per la errata esecuzione e controllo delle lavorazioni .

Gli opponenti tecnici avevano dichiarato invece di aver eseguito correttamente e diligentemente l'incarico ricevuto , imputando alla ditta Eredi Casale Angelo l'eventuale presenza di danni o ritardi nell'esecuzione delle opere .

Senza voler entrare nel merito della vertenza, rilevo che nella sostanza la sentenza di condanna precisa che i tecnici hanno eseguito una corretta attività professionale e l'ATP " I Mille" non ha prodotto Fatti negligenti né ha causato ritardi.

Precisa poi che è stata accertata una presenza costante , congrua e diligente dei professionisti , che hanno , tra l'altro , puntualmente rilevato le inadempienze e le mancanze della ditta appaltatrice così come precisa che il C.T.U. ha accertato che gli inconvenienti presentati dalla pavimentazione devono , in definitiva , attribuirsi all'eccessivo transito di mezzi pesanti ed all'occasionale uso improprio cui è stata sottoposta l'area in questione.

Per quanto sopra ritengo necessario nonché prodromico ed essenziale conoscere e ritualizzare, anche tramite relazione dell'Avv. difensore del Comune, i prossimi e legittimi atti giudiziari che il Comune intende proporre avanti le Autorità Giudiziarie competenti per richiedere, a Chi valutato come responsabile da questa sentenza, il ristoro dei danni che erano stati paventati nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Altrimenti comportandosi questa Amm.ne ammetterebbe di aver valutato motu proprio che le responsabilità sono prescritte oppure sono indeterminabili per norma di legge o di codice.

Anche un eventuale accertamento di impossibile ristoro dei danni per accertata impossibile solvenza da parte del responsabile o dei responsabili potrà garantire questa Amm.ne che è stato seguito un corretto procedimento nel pagamento della somma di condanna senza altro adempimento .

In mancanza o in assenza di tali accertamenti e consequenziali valutazioni sono costretto ad astenermi dalla votazione per insufficiente conoscenza della problematica e non certo per mia responsabilità o incuria.

consigliere comunale Agostino ABATE

Alloto